



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ADOZIONE DI AREE VERDI COMUNALI E PER LA GESTIONE E TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO.

(Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.08 del 13/03/2015)



COMUNE DI MOLFETTA (Provincia di Bari)

REGOLAMENTO PER L'ADOZIONE DI AREE VERDI COMUNALI E PER LA GESTIONE E TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Delibera C.C. n° 08 del 13/03/2015 "Regolamento per l'adozione di aree verdi comunali e per la gestione e tutela del verde pubblico e privato - Approvazione."

TITOLO I: REGOLAMENTO PER L'ADOZIONE DI AREE VERDI COMUNALI

- Articolo 1 - Finalità
- Articolo 2 - Oggetto e disciplina
- Articolo 3 - Aree ammesse
- Articolo 4 - Interventi Ammessi
- Articolo 5 - Scelta del soggetto per l'affidamento in adozione
- Articolo 6 - Modalità di richiesta in adozione
- Articolo 7 - Contenuto generale della Convenzione
- Articolo 8 - Oneri e obblighi a carico dei soggetti adottanti
- Articolo 9 - Ulteriori adempimenti dell'Amministrazione Comunale
- Articolo 10 - Durata e rilascio autorizzazione all'adozione
- Articolo 11 - Responsabilità

TITOLO II : REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

- Articolo 12 - Principi
- Articolo 13- Oggetto del regolamento
- Articolo 14 - Interventi non soggetti al regolamento
- Articolo 15 - Alberature salvaguardate
- Articolo 16 - Interventi culturali e di manutenzione effettuati dall'Amministrazione Comunale
- Articolo 17- Interventi sulle aree private
- Articolo 18 - Abbattimenti di alberature pubbliche e private
- Articolo 19 - Procedure per l'abbattimento e la sostituzione di alberature private
- Articolo 20 - Potature straordinarie
- Articolo 21 - Scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni



Articolo 22 - Distanze

Articolo 23 – Aree di pertinenza

Articolo 24 –Danneggiamenti

Articolo 25 –Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere

Articolo 26 – Difesa fitosanitaria

Articolo 27 – Individuazione della vegetazione di pregio

Articolo 28 – Obblighi per i proprietari

Articolo 29 – Interventi sull'esistente

Articolo 30 - Sanzioni

TITOLO III : DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 31 – Approvazione ed entrata in vigore del regolamento

TITOLO I: REGOLAMENTO PER L'ADOZIONE DI AREE VERDI COMUNALI

ARTICOLO 1 – FINALITÀ

1. L'Amministrazione Comunale, nella consapevolezza che le aree verdi comunali e gli arredi urbani appartengono alla collettività e che il loro mantenimento e la loro conservazione rappresentano attività di pubblico interesse, con il presente Regolamento intende normare l'adozione di aree e spazi verdi da parte dei soggetti di cui all'art. 5 (scelta del soggetto per l'affidamento in adozione);
2. L'affidamento in gestione delle aree verdi pubbliche terrà conto di quanto previsto e disciplinato dalla Legge 14 gennaio 2013 n. 10;
3. L'Amministrazione Comunale con il presente regolamento si propone di:
 - coinvolgere la cittadinanza nella gestione attiva di beni comuni e nella loro valorizzazione;
 - sensibilizzare i cittadini, gruppi di cittadini, le imprese, i vari circoli, le associazioni, le scuole, sulla tutela e salvaguardia del territorio comunale attraverso processi di partecipazione e autogestione del patrimonio comunale;
 - stimolare e accrescere il senso di appartenenza;
 - generare automaticamente elementi di costante attenzione atti a scongiurare il degrado urbano;
 - creare percorsi di cittadinanza attiva come occasioni d'aggregazione sociale che favoriscono i rapporti interpersonali e la conoscenza dell'ambiente urbano;
 - recuperare spazi verdi pubblici, con finalità sociale, estetico-paesaggistica e ambientale, migliorandone l'efficienza e avvalorando il concetto di bene comune;
 - incentivare la collaborazione dei cittadini per la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la cura degli spazi pubblici, nei modi previsti negli articoli seguenti.
4. Sono esclusi dal presente regolamento i terreni e le aree coltivabili.

ARTICOLO 2 - OGGETTO E DISCIPLINA

1. Oggetto del presente Regolamento è l'adozione di aree destinate a verde pubblico al fine di mantenere e conservare aree pubbliche già sistemate a verde dal Comune e/o riconvertire a verde nuove aree con relativa manutenzione, nonché la disciplina della gestione e manutenzione delle aree cedute al comune nell'ambito delle convenzioni previste dagli strumenti urbanistici attuativi;
2. E' vietata qualsiasi attività a scopo di lucro per tutti gli interventi ammessi dal presente Regolamento di cui al successivo art. 4
3. L'adozione delle aree verdi prevede l'assegnazione a seguito di apposito avviso pubblico, ai soggetti individuati all'art. 5, di spazi ed aree verdi di proprietà comunale, o comunque in disposizione dell'Amministrazione Comunale, nonché nel rispetto di quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti e dagli strumenti attuativi dei medesimi.
4. L'adozione avverrà a mezzo di apposita convenzione sottoscritta tra le parti, denominata "Convenzione di adozione" con la quale i soggetti che ne abbiano fatto richiesta si impegnano a quanto previsto dal successivo art. 8.

ARTICOLO 3 - AREE AMMESSE

1. Ai fini dell'adozione per aree a verde pubblico si intendono:

- Aree attrezzate;
- Aree di rotatorie e aiuole spartitraffico stradali;
- Aree ubicate nel centro storico;
- Aiuole fiorite;
- Aree verdi da destinarsi a orti urbani;
- Parchi e giardini ;
- Aree cedute al Comune a seguito di convenzioni urbanistiche.

2. L'elenco delle aree a verde pubblico disponibili per l'adozione sarà fornito dal competente Ufficio Ambiente del Comune.
3. L'Ufficio Ambiente pubblica all'Albo Pretorio del Comune, l'avviso di area verde da adottare, stabilendo i termini di presentazione delle domande. Tali termini, tuttavia, non potranno essere inferiori a 15 gg. dalla pubblicazione. Nell'avviso verranno indicati i requisiti di accesso nonché i criteri di preferenza di cui al successivo art. 5.
4. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma precedente, in casi di comprovato interesse pubblico, i soggetti interessati ad adottare un'area verde possono presentare domanda, previo parere favorevole dell' Ufficio Ambiente, il quale potrà avvalersi di altri uffici qualora ne ravvisi la necessità.

ARTICOLO 4 - INTERVENTI AMMESSI

Le tipologie di intervento sulle aree verdi adottate possono comprendere:

1. la manutenzione ordinaria, cioè tutela igienica, pulizia e conferimento dei rifiuti, sfalcio periodico dei prati e relativo conferimento dei rifiuti; lavorazione del terreno ed eventuali concimazioni, cura e sistemazione delle essenze vegetali, annaffiatura e quant'altro necessario alla tutela, cura e manutenzione da definire in funzione delle caratteristiche e della tipologia dell'area verde;
2. la manutenzione con miglurie, cioè una nuova progettazione dell'area con la collocazione di fiori, alberi, arbusti e siepi ed eventuale inserimento di nuovi arredi urbani, il tutto nel rispetto della normativa vigente;
3. la creazione di orti urbani, destinati alla sola coltivazione di ortaggi, piccoli frutti, fiori ed erbe aromatiche ad uso del soggetto adottante. L'assegnazione delle aree avverrà con successivo ed autonomo provvedimento, nel momento in cui l'Amministrazione Comunale avrà individuato aree idonee a tale finalità, sulla base di strumenti urbanistici vigenti

Per tutti gli interventi è vietata qualsiasi attività a scopo di lucro.

4. Interventi diretti a incrementare e valorizzare il patrimonio a verde delle aree urbane, con affidamento secondo quanto previsto dalla vigente normativa sui contratti di sponsorizzazione.

ARTICOLO 5 – SCELTA DEL SOGGETTO PER L'AFFIDAMENTO IN ADOZIONE

1. Le aree e gli spazi indicati all'articolo precedente potranno essere affidati in adozione a:

- a) cittadini costituiti in forma associata (*associazioni, anche non riconosciute, circoli, comitati*) con sede nel territorio comunale;
- b) organizzazioni di volontariato, con sede nel territorio comunale;
- c) cittadini singoli, residenti nel Comune di Molfetta;
- d) istituzioni scolastiche e religiose

2. I soggetti di cui al comma precedente, lettere a) b), per ottenere l'affidamento in adozione, devono nominare un proprio referente.

3. I soggetti di cui al comma 1, devono presentare un programma gestionale e un crono programma degli interventi che intendono eseguire e specificazione dell'utilizzo previsto.

4. Fermo restando che le aree devono rimanere aperte al pubblico e utilizzabili dalla collettività, la scelta del soggetto a cui affidare in adozione le aree verdi disponibili, verrà operata sulla scorta di criteri, da considerare nell'ordine decrescente, di seguito indicati:

- valore del progetto in termini di usufruibilità o utilità per la collettività (per esempio la valorizzazione dei parchi come luoghi di ritrovo e aggregazione nei momenti di tempo libero per la comunità locale o eventuale contropartita per l'adozione di orti, ecc...)
- programma di manutenzione delle aree verdi compatibile con la loro tipologia;
- impegno ad aderire ai progetti/manifestazioni ambientali, sportive e culturali realizzati in modo coordinato dall'Amministrazione comunale insieme alle Associazioni ed Enti interessati, atti a sensibilizzare l'uso degli spazi verdi, in particolar modo i parchi;
- impegno a garantire un servizio di guardiania, di apertura e chiusura di particolari aree verdi, con riferimento in special modo ai parchi;
- preferenza per i progetti con tecniche di agricoltura biologica e/o biodinamica e diretta alla tutela della biodiversità e dell'inserimento di specie autoctone;
- finalità sociali e terapeutiche;

5. Laddove non si addivenga all'individuazione di un soggetto per l'affidamento in adozione che soddisfi le condizioni e ai commi precedenti del presente articolo, l'Amministrazione potrà provvedere alla scelta con procedimento ad evidenza pubblica.

ARTICOLO 6 – MODALITA' DI RICHIESTA DI ADOZIONE

1. La richiesta di adozione dovrà essere presentata all'Ufficio Ambiente del Comune che la esaminerà valutandone l'adeguatezza rispetto all'area da affidare e l'affidabilità del soggetto proponente.

2. La proposta di adozione dovrà essere corredata dalla necessaria documentazione in relazione alla tipologia dell'intervento e precisamente:

a) se gli interventi sull'area prevedono la sola manutenzione ordinaria la proposta di adozione dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- relazione descrittiva del programma di manutenzione, redatto in termini chiari sottoscritta dal soggetto adottante. Il programma di manutenzione dovrà descrivere l'esatta natura degli interventi previsti nonché i tempi di attuazione;

b) se gli interventi sull'area prevedono la manutenzione con miglurie la proposta di adozione dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- *proposta di riconversione* dell'area verde redatta dal soggetto adottante specificando le essenze arboree e floreali da mettere a dimora;
- *relazione descrittiva del programma di manutenzione*, redatto in termini chiari e sottoscritto dal soggetto adottante. Il programma di manutenzione dovrà descrivere l'esatta natura degli interventi previsti nonché i tempi d'attuazione.
- c) *per quanto riguarda la creazione di orti urbani*, la proposta di adozione dovrà essere presentata nel rispetto dei requisiti che verranno indicati nell'apposito provvedimento di cui al precedente art. 6 comma 3°;
- 3. Il Responsabile del servizio competente, verificata l'istanza e la documentazione a corredo della medesima, esprime un parere sulla base dei seguenti criteri: ordine temporale di presentazione delle domande, completezza della documentazione, qualità della proposta, rispondenza alle finalità del Regolamento;
- 4. La Giunta Comunale, acquisito il parere di cui al comma precedente, delibera l'assegnazione in adozione dell'area verde ed approva il relativo schema di convenzione;
- 5. L'adozione si perfeziona attraverso la stipula di una convenzione fra soggetto adottante ed il Comune, che contenga gli elementi di cui all'art.7 del presente regolamento;
- 6. Tutte le soluzioni tecniche previste dalla proposta dovranno essere pienamente compatibili con le vigenti normative a livello nazionale, regionale e comunale e con le più adeguate tecniche agronomiche;
- 7. L'area data in adozione deve rispondere ai requisiti di razionalità, funzionalità ed armonizzazione con il contesto in cui è inserita o con il programma o con le prescrizioni comunali e di compatibilità con l'interesse generale e di rispetto delle norme di circolazione e sicurezza stradale;

ARTICOLO 7 – CONTENUTO GENERALE DELLA CONVENZIONE

1. L'affidamento in adozione dell'area verde individuata, dovrà avvenire mediante convenzione, indicante per ogni area:
 - oggetto della convenzione;
 - descrizione dell'area;
 - programma di manutenzione: i lavori di manutenzione ordinaria, salvo diverse e motivate esigenze da esplicitarsi in convenzione, dovranno essere a carico del soggetto adottante;
 - spese di gestione: le spese di gestione, salvo diverse e motivate esigenze da esplicitarsi in convenzione, dovranno essere a carico del soggetto adottante;
 - durata della convenzione: la durata della convenzione non potrà eccedere gli anni 3 dalla data di stipula e potrà essere rinnovata;
 - eventuali opere di manutenzione straordinaria che dovranno essere, di volta in volta, autorizzate dal Comune;
 - entità di eventuale contributo da corrispondersi da parte dell'Amministrazione comunale in base alle esperienze di utilizzo dell'area verde, nonché delle potenzialità e progettualità proposte dal soggetto adottante;
 - usufruibilità dell'area;
 - attività sociale ed eventuale possibilità di finanziare progetti specifici svolti in collaborazione con gli Uffici comunali;
 - assicurazioni;
 - responsabilità del soggetto adottante: a tal fine si rinvia a quanto previsto al successivo art.11;
 - tariffe o eventuali controprestazioni; qualora vi sia l'applicazione di tariffe le stesse e gli eventuali aggiornamenti dovranno essere comunque sempre concordati con il Comune;
 - verifiche, controlli, indicatori sull'andamento della gestione;
 - sicurezza;
 - cause di risoluzione della convenzione e clausola risolutiva espressa;
 - facoltà di recesso dell'Amministrazione comunale;
 - riconsegna dell'area;
 - controversie: dovrà essere espressamente esclusa la competenza arbitrale;
 - spese contrattuali.

ARTICOLO 8 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEI SOGGETTI ADOTTANTI

1. I soggetti adottanti prenderanno in consegna l'area/lo spazio pubblico impegnandosi, a titolo gratuito, alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 4; il tutto, con continuità e prestando la propria opera secondo quanto sottoscritto nell'apposita convenzione senza alterarne in alcun modo le finalità e le dimensioni.
2. Ogni richiesta di variazione, innovazione, eliminazione o addizione che non sia contemplata nella richiesta di adozione, dovrà essere sottoposta all'ufficio comunale competente e preliminarmente autorizzata mediante comunicazione scritta al soggetto adottante. Il Responsabile dell'Ufficio Ambiente valuterà la compatibilità delle essenze arboree e floreali previste, sia sotto il profilo del decoro urbano che sotto il profilo climatico ed ambientale;
3. L'area dovrà essere conservata nelle migliori condizioni d'uso e con la massima diligenza;
4. E' a carico del soggetto adottante il mantenimento dell'area verde;
5. E' vietata qualsiasi attività che contrasti con l'uso dell'area e che determini discriminazione tra i cittadini utilizzatori della stessa. La stessa rimarrà permanentemente destinata ad uso e funzioni previste dai regolamenti urbanistici vigenti;



6. Gli eventuali trattamenti fitosanitari potranno effettuarsi solo in funzione di quanto disciplinato dal "Piano di Azione Nazionale per l'uso Sostenibile dei Prodotti Fitosanitari" pubblicato con Decreto del 22 gennaio 2014. Il soggetto adottante è, comunque, obbligato a segnalare alle Autorità preposte eventuali evidenti anomalie dello stato vegetativo rilevate nell'esecuzione degli interventi di cui all' art. 4;

7. Il Comune, a mezzo dell'Ufficio Ambiente, ha la facoltà di effettuare sopralluoghi per verificare lo stato dei lavori di conservazione e manutenzione delle aree date in adozione, richiedendo, se del caso, l'esecuzione di quanto ritenuto necessario in attuazione della convenzione e della documentazione tecnica;

8. Impedimenti di qualsiasi natura che si frappongono all'esecuzione degli interventi di cui alla convenzione dovranno essere tempestivamente comunicati all'Ufficio Ambiente competente onde consentire l'adozione degli opportuni quanto necessari interventi.

9. Il soggetto adottante è tenuto a salvaguardare gli impianti esistenti, anche di proprietà di altri soggetti, ed a consentire ogni intervento manutentivo straordinario o di rifacimento;

10. Il soggetto adottante è obbligato a stipulare apposita polizza assicurativa per Responsabilità civile verso terzi, (persone e cose) derivante dall'esecuzione degli obblighi relativi agli interventi previsti all'art. 4 del presente Regolamento e una a copertura di eventuali infortuni occorsi ai soggetti singoli e/o ai privati che svolgono per conto di esso le attività previste al precedente art. 4; spetterà invece all'Amministrazione Comunale l'assistenza amministrativa, tramite i propri uffici, finalizzata alla stipula delle polizze assicurative a cura del soggetto adottante;

11. Tutto quanto autorizzato e introdotto e/o messo a dimora sullo spazio pubblico, a cura dell'adottante, si intende acquisito al patrimonio comunale ad eccezione delle strutture rimovibili (es. locali per deposito di attrezzi e mezzi) che, a fine convenzione, su richiesta dell'Amministrazione, dovranno essere rimosse a cura e spese del soggetto adottante. Nel caso in cui il soggetto adottante non provveda alla rimozione le stesse potranno essere acquisite al patrimonio comunale.

ARTICOLO 9 – ULTERIORI ADEMPIMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. Sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale, al momento della pubblicazione del bando oltre a mettere a disposizione aree verdi e spazi pubblici secondo apposito elenco redatto dall'Ufficio Ambiente, stabilire di concorrere in tutto o in parte a sostenere le spese per le migliorie. L'Amministrazione si impegna a finanziare eventuali interventi di manutenzione straordinaria qualora necessari e autorizzati.

2. E' esclusa l'erogazione di risorse finanziarie finalizzate a remunerare a qualsiasi titolo le prestazioni lavorative rese dal soggetto adottante, fatta salva l'assistenza amministrativa, tramite i propri uffici, finalizzata alla stipula della polizza infortuni a cura del soggetto adottante e l'erogazione del contributo relativo alla copertura totale delle spese assicurative per la stipula della polizza infortuni come indicato espressamente al precedente art. 8 comma 10;

3. L'Amministrazione Comunale, nel favorire l'interesse dei cittadini verso forme di collaborazione volontarie a tutela dell'ambiente urbano, promuove iniziative, riunioni, corsi di aggiornamento o preparazione verso la cittadinanza o al soggetto adottante coinvolto nei singoli interventi.

ARTICOLO 10 - DURATA E RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALL'ADOZIONE

1. La durata della convenzione per l'adozione delle aree verdi e spazi pubblici non può superare 3 (tre) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione stessa e può essere rinnovata a seguito di espressa richiesta scritta da presentarsi almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza all'Ufficio Ambiente del Comune e rilasciata, previo parere favorevole della Giunta Comunale, attraverso comunicazione scritta dell'Ufficio Ambiente al soggetto adottante.

2. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare in ogni momento la convenzione di adozione, per ragioni di interesse pubblico, per cambio di destinazione d'uso o per modificazioni dell'area data in adozione e per mancata ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

3. Il soggetto adottante può recedere in ogni momento dalla convenzione previa comunicazione scritta che dovrà pervenire all'Ufficio Ambiente del Comune con un anticipo di almeno 90 (novanta) giorni.

4. Eventuali interventi pubblici o di enti erogatori di servizio per sistemazione e/o manutenzione di impianti o servizi/sottoservizi non comportano sospensione della convenzione la cui durata resta immutata.

ARTICOLO 11 – RESPONSABILITÀ

1. Il soggetto adottante, per la gestione delle aree verdi, si assume la responsabilità per danni a persone o cose imputabili a difetti di realizzazione degli interventi di gestione o manutenzione e da quelli derivanti dall'esecuzione di tutto quanto previsto dalla convenzione, attraverso idonea copertura assicurativa.



TITOLO II : REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

ARTICOLO 12 -PRINCIPI

1. La vegetazione, rappresenta uno dei pilastri fondamentali del paesaggio ed è tutelata dall'art. 9 della Costituzione della Repubblica, dalla Legge n. 431/1985, dal D. Lgs. n. 42 del 22 Gennaio 2004 e dalla Legge n. 10/2013;

La stessa riveste un ruolo di vitale importanza per l'ambiente, l'igiene e la qualità della vita, in quanto esplica funzioni di:

- depurazione delle acque e dell'aria;
- costituzione e miglioramento del suolo;
- assorbimento dell'anidride carbonica;
- fissazione delle polveri e degli inquinanti atmosferici;
- miglioramento del microclima;
- rifugio per la vita animale;
- miglioramento della biodiversità del territorio, della qualità urbana e della socialità.

2. Il "sistema verde" è costituito dal verde pubblico, dal verde territoriale e dal verde privato, pertanto, è una componente determinante del paesaggio urbano e rurale. L'Amministrazione Comunale, con il presente regolamento per la gestione e la tutela del verde pubblico e privato (in seguito abbreviato con l'acronimo "Regolamento") intende migliorare la gestione del sistema verde e tutelarne le funzioni di interesse collettivo, in quanto riconosce il rilievo negli aspetti ambientali, paesaggistici, urbanistici, igienico-sanitari, culturali, estetici, sociali e ricreativi.

Art. 13 - Oggetto del regolamento

1. Il regolamento individua le disposizioni per la corretta e razionale gestione del verde pubblico e privato, così come di seguito classificato:

<i>Verde di arredo</i>	<i>giardini storici</i>
	<i>parchi urbani</i>
	<i>spazi verdi di quartiere</i>
	<i>verde stradale - viali alberati</i>
	<i>piazzali alberati</i>
	<i>aiuole spartitraffico</i>
<i>Verde Funzionale</i>	<i>sportivo</i>
	<i>scolastico</i>
	<i>sanitario</i>
	<i>cimiteriale</i>
	<i>residenziale di quartiere</i>
	<i>residenziale suburbano</i>
<i>Verde privato</i>	
<i>Orti Urbani</i>	



Art. 14 – Interventi non soggetti al regolamento

1. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento:
 - gli alberi da frutto, fatta eccezione per quelli di particolare pregio storico e paesaggistico sottoposti a specifici provvedimenti di tutela (D. Lgs. n°42 del 22 Gennaio 2004 e Legge n.10 del 14.01.2013 e relativo Decreto attuativo del 23.10.2014);
 - gli orti botanici, i vivai e gli impianti artificiali realizzati in coltura specializzata con criteri selvicolturali e specificatamente destinati alla produzioni commerciali;
 - le zone tutelate da norme di rango sovraordinato (regionali e nazionali) relative alle aree protette e alle aree di alto valore storico ambientale.

Art. 15 – Alberature salvaguardate

1. Sono oggetto di tutela ai sensi e per effetti del presente regolamento:
 - a) gli alberi aventi circonferenza del tronco, rilevata a m. 1,00 dal colletto, pari o superiore a cm. 30;
 - b) le piante con più tronchi, se almeno uno di essi presenta una circonferenza pari o superiore a cm. 30 rilevata a m. 1 dal colletto;
 - c) gli alberi piantati in sostituzione di altri, a seguito di apposita autorizzazione comunale, o in sostituzione di quelli disseccatisi entro due anni dalla loro messa a dimora nei nuovi impianto.
2. Gli alberi oggetto di tutela ai sensi del comma 1 vengono suddivisi in classi di grandezza in base alle dimensioni che possono raggiungere a maturità.

CLASSE DI GRANDEZZA	ALTEZZA DELLE PIANTE A MATURITA'
1 ^a Grandezza	> 20 m
2 ^a Grandezza	10 – 20 m
3 ^a Grandezza	< 10 m

3. Gli stessi criteri di salvaguardia sono adottati per tutta la “vegetazione di pregio”, per la quale si rimanda all'art. 27.

Art. 16 - Interventi culturali e di manutenzione effettuati dall'Amministrazione Comunale

1. Gli interventi di manutenzione sul verde pubblico, le potature e gli abbattimenti di alberature effettuati dall'Amministrazione Comunale, sono eseguiti nel rispetto delle norme di buona tecnica agronomica e dei principi fissati dal presente regolamento.
2. L'Amministrazione Comunale, attraverso comunicati stampa, informerà anticipatamente la cittadinanza circa la tipologia, la durata e le motivazioni degli interventi manutentivi più rilevanti.
3. Gli interventi sul verde pubblico devono essere ispirati ai criteri della tutela e valorizzazione paesaggistica, ecologica, estetica e ricreativa e condotti in maniera programmata. A quest'ultimo fine l'Amministrazione comunale predisporrà programmi pluriennali, di concerto con i soggetti incaricati dalla stessa, che saranno divulgati sul sito internet del Comune, e monitorerà il costo della gestione del verde, tendendo ad adeguare le risorse disponibili all'incremento quantitativo del verde cittadino.
4. Ogni nuova realizzazione di verde pubblico deve essere accompagnata da un impegno di spesa necessario a garantirne la gestione.

Art. 17 - Interventi sulle aree private

1. Nelle zone verdi e giardini privati è fatto obbligo ai proprietari di conservare la vegetazione presente specialmente per quanto riguarda le alberature, intervenendo, quando necessario con potature e coltivare il terreno di pertinenza.
2. Alberi, cespugli e siepi devono essere mantenuti e potati in modo da non ostacolare la circolazione di veicoli, velocipedi e pedoni sulla pubblica strada, di non impedire la visibilità della segnaletica stradale e di non arrecare danno alle proprietà pubbliche.
3. E' fatto obbligo di sostituzione di ogni albero morto, con l'osservanza della procedura autorizzativa di cui all'art. 19.
4. Le nuove costruzioni devono essere realizzate in modo tale da salvaguardare la “vegetazione di pregio” di cui all'art. 27.
5. I proprietari di aree incolte, provvedono periodicamente alla loro manutenzione mediante sfalcio delle vegetazioni indesiderate e del manto erboso allorché supera i 50 cm, nonché all'asportazione dei rifiuti, al fine di prevenire

la proliferazione di animali pericolosi per la salute e l'igiene pubblica. Tale obbligo si applica solo alle aree del territorio urbanizzato o a queste contigue.

6. In caso di inosservanza agli obblighi di cui ai commi 2, 3 e 5 del presente articolo, il Comune diffida i proprietari di provvedere entro un congruo termine; in caso di ulteriore inosservanza, si applicano le sanzioni di cui all'art. 30.

Art. 18 – Abbattimenti di alberature pubbliche e private

1. L'abbattimento di alberi oggetto di tutela in base all'art. 15 è consentito solo nei casi comprovati di stretta necessità, quali:
 - a) instabilità dell'albero dovuta ad alterazioni degli organi di sostegno (apparato radicale, colletto, fusto e branche principali) che comportano rischi per la pubblica incolumità;
 - b) alberature in stato vegetativo o fitosanitario irrimediabilmente compromesso;
 - c) alberature che causano danni documentati a manufatti, strutture edili e sottoservizi;
 - d) ostacolo al normale deflusso delle acque;
 - e) contrasto con le norme del Codice della strada o altra legislazione vigente;
 - f) nuova progettazione degli spazi verdi, diradamenti necessari alla sopravvivenza di gruppi arborei troppo fitti o miranti a una riqualificazione paesaggistica del luogo, sostituzione di scelte vegetazionali non idonee al sito, cambi di destinazione d'uso dell'area.
2. L'abbattimento di alberi oggetto di tutela in base all'art. 15 è altresì consentito quando rendono difficoltosa la realizzazione di un'opera pubblica, un piano particolareggiato o opere edili private o che comunque impediscano il legittimo soddisfacimento dei diritti edificatori nel rispetto delle normative urbanistiche ed edilizie, fatta salva la tutela della "vegetazione di pregio" di cui all'art.27.
3. E' fatto obbligo di sostituire ogni albero abbattuto. Il rapporto di sostituzione non dovrà essere inferiore a un albero nuovo per ogni albero abbattuto. Il reimpianto dovrà avere luogo nella medesima area ove era ubicato l'albero abbattuto.
4. Potrà darsi luogo alla non sostituzione, o alla parziale sostituzione, soltanto nei casi.
 - a) di danni oggettivamente riscontrabili a strutture e/o impianti tecnologici;
 - b) di eccessiva densità d'impianto, limitatamente agli alberi soccombenti;
 - c) di abbattimenti ordinati da sentenze giudiziarie;
 - d) di abbattimenti dettati dalle autorità pubbliche competenti per ragioni di incolumità pubblica.
5. Nelle fattispecie di cui al comma 2 del presente articolo ed esclusivamente qualora, per carenza di spazio, non sia possibile il reimpianto nella medesima area, la sostituzione degli alberi avverrà in aree di proprietà comunale, secondo le indicazioni dell'ufficio competente in merito alla scelta del luogo e del tipo di alberi, con oneri a carico del proprietario delle piante abbattute.
6. L'Amministrazione comunale potrà procedere ad abbattimenti di alberi e/o filari, nel rispetto dei commi precedenti, senza obbligo di reimpianto nel medesimo sito quando sussistono motivazioni di pubblico interesse o di complessivo maggior vantaggio per la Pubblica Amministrazione, ivi compresa la "vantaggiosità" estetica, compositiva o funzionale.

Art. 19 – Procedura per l'abbattimento e la sostituzione di alberature private

1. L'abbattimento di alberi privati oggetto di tutela in base all'art. 15, siano esse vive, deperenti o morte, è soggetto ad autorizzazione amministrativa, che il proprietario del terreno deve richiedere all'Amministrazione comunale, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall'ufficio competente, da presentare almeno trenta giorni prima dell'inizio delle operazioni di abbattimento, .
2. Dalla documentazione allegata alla domanda dovranno individuarsi, senza incertezza alcuna, le piante da abbattere e dovranno essere indicate le motivazioni che giustificano l'abbattimento, nonché la quantità e il tipo di alberi da piantumare in sostituzione di quelli abbattuti, nel rispetto della prescrizione di cui all'art. 18, comma 3.
3. Qualora ai sensi dell'art. 18, comma 4, si richieda la non sostituzione, o la parziale sostituzione, degli alberi da abbattere, alla domanda dovrà essere allegata una relazione tecnica che documenti la ricorrenza delle fattispecie esimenti.
4. L'Amministrazione comunale rilascerà al proprietario del terreno, entro il termine di trenta giorni l'autorizzazione a procedere all'abbattimento, oppure, qualora accerti che non ricorrano le circostanze contemplate dal regolamento comunicherà il divieto di procedere all'abbattimento. Nel caso l'Amministrazione comunale non rilasci alcun permesso, si intende applicata la regola del "silenzio-assenso", secondo cui il proprietario dell'albero è di fatto autorizzato ad abbattere l'albero per cui ha presentato domanda.
5. L'autorizzazione amministrativa all'abbattimento di alberi ha validità di un anno dal rilascio, ovvero dallo spirare del silenzio-assenso; entro lo stesso termine si dovrà provvedere alla sostituzione delle piante abbattute.
6. Sono esclusi dalle norme del presente articolo gli abbattimenti:
 - a) ordinati da sentenze giudiziarie;

- b) dettati dalle autorità pubbliche competenti per ragioni di incolumità pubblica.

Art. 20 – Potature Straordinarie

1. Un albero correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche, non necessita di potature. Interventi cesori straordinari dovranno essere effettuati per eliminare rami secchi, lesionati o ammalati, per motivi di difesa fitosanitaria, per problemi di pubblica incolumità, per rimuovere elementi di ostacolo alla circolazione stradale e nei casi di interferenza con edifici, elettrodotti o altre reti tecnologiche.
2. Sugli alberi oggetto di tutela a norma dell' art. 27 sono vietati:
 - a) gli interventi di capitozzatura, cioè i tagli che interrompono la crescita apicale del fusto, nonché gli interventi praticati su branche laterali aventi circonferenza superiore a cm. 40;
 - b) la cimatura dell'asse principale e dei rami nelle conifere ornamentali, con esclusione dell'eliminazione delle branche deperite e soprannumerarie, purchè si mantenga la forma tipica della pianta;
 - c) gli interventi che comportano una drastica riduzione della chioma maggiore del 60%.
3. Gli interventi vietati a norma del comma precedente sono considerati abbattimenti e come tali disciplinati.

Art. 21 - Scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni

1. La scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni deve tendere al mantenimento degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio. Nel valutare le specie utilizzabili dovrà essere definito l'ambito in cui queste dovranno essere messe a dimora secondo la seguente articolazione:
ZONE AGRICOLE
 Gli interventi nelle aree agricole devono tendere alla creazione ed al mantenimento del paesaggio tipico del territorio.
PARCHI E GIARDINI URBANI
 Dovrà essere preferito l'uso delle specie autoctone, tuttavia potranno essere impiegate anche specie esotiche e naturalizzate purché di accertata adattabilità alle condizioni pedo-climatiche del sito.
ALBERATURE STRADALI E PARCHEGGI
 Dovrà essere evitato l'uso di specie il cui apparato radicale tende ad essere superficiale e invadente, specie con frutti voluminosi, pesanti o maleodoranti, specie che presentino spine o altri organi che possano causare danni una volta giunti al suolo, specie che richiedano frequenti e regolari interventi manutentivi.
2. Per ragioni di salvaguardia del paesaggio, dello sviluppo della vegetazione autoctona e per ragioni fitosanitarie è vietato o sconsigliato l'impianto di alcune specie a tendenza infestante, oppure scarsamente adattate alle condizioni pedo-climatiche, nonché di specie soggette a gravi infestazioni o patologie. Sono fatti salvi singoli casi particolari che devono essere motivati e debitamente documentati da chi abbia interesse a piantare esemplari appartenenti a tali specie.
3. Tutte le piante dovranno essere poste a dimora a regola d'arte al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento e assicurare condizioni ideali di sviluppo. Ciò significa che dovranno essere presenti tutte le condizioni necessarie al benessere dell'individuo vegetale sia nel breve che nel lungo periodo, tenendo conto non solo delle esigenze di attecchimento ma anche di quelle dell'esemplare una volta adulto.
4. Per le nuove realizzazioni dovrà essere utilizzato materiale vivaistico di prima qualità avente le seguenti dimensioni minime:
 - alberi di prima e seconda grandezza: circonferenza > 16 cm
 - alberi di terza grandezza: circonferenza > 10 cm
 - arbusti: altezza > 50 cm
5. E' possibile derogare da queste dimensioni minime nelle zone agricole.
6. I progetti di comparti soggetti a strumento urbanistico attuativo dovranno essere corredati da un progetto di sistemazione del verde redatto da un tecnico abilitato nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e negli strumenti urbanistici vigenti. Il progetto deve contenere una dettagliata relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali oltre agli elaborati grafici.

Art. 22 – Distanze

1. Distanze dai confini di proprietà: per alberi esistenti e per i nuovi impianti si rimanda a quanto previsto dal Codice Civile. Sono fatti salvi gli accordi, anche taciti, tra le parti confinanti per piantumazioni a distanze inferiori a quanto prescritto dal Codice Civile.

2. Distanze dalle utenze aeree: per le utenze aeree di telecomunicazione ed elettriche presenti in ambiente urbano, ovvero ricadenti nelle classi 0 e 1 ed aventi altezza minima di 5 m (vedasi Decreto Ministeriale del 21.03.1988, art. 2.1.6 e successive modifiche), dovrà essere rispettata la distanza minima di impianto per un raggio di cm 30 attorno al cavo.
3. Distanza dalle utenze sotterranee: devono essere considerate come distanze minime i raggi delle aree di pertinenza di cui all' art. 23 comma 1, sia per nuovi impianti arborei in prossimità di utenze esistenti, sia per posa di utenze sotterranee ex-novo in prossimità di alberi esistenti, che per contestuale realizzazione di impianti arborei e sottoservizi.
4. Nel caso di effettiva mancanza di spazio per posa di utenze sotterranee ex-novo, si potrà operare a distanze inferiori a quelle indicate, purché gli alberi coinvolti negli scavi siano inseriti in un piano pluriennale di monitoraggio fitostatico.
5. Per ciò che riguarda le manutenzioni ad utenze sotterranee poste a distanza non regolamentare e preesistenti all'entrata in vigore del presente Regolamento, si rimanda all' art. 24, comma 7.
6. Distanza dalle linee ferroviarie: In conformità agli articoli n°52 e 55 del D.P.R. dell'11/07/80 n°753 e all'articolo n°4 della legge 12/11/68 n°1202, per alberi, arbusti e siepi si dovranno rispettare le distanze dalle linee ferroviarie sotto indicate:
 - per alberi di altezza >4m: distanza minima pari all'altezza massima delle piante a maturità aumentata di m 2
 - per arbusti ed alberi di altezza <4m e siepi di altezza >1,5m: distanza minima pari a m 6
 - per siepi con altezza <1,5m: distanza minima pari a m 5.
7. Per le aree extraurbane, i terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco, naturale o produttivo, a distanza minore di m 50 dalla più vicina rotaia, distanza da misurarsi in proiezione orizzontale.

Art. 23 – Aree di pertinenza

1. Si definisce 'Area di pertinenza' di un albero lo spazio inscritto in una data circonferenza tracciata sul terreno avente come centro il centro del fusto. La dimensione dell'area di pertinenza è in funzione dello sviluppo dell'apparato aereo e di quello radicale dell'albero a maturità.
 - Per piante di prima grandezza l'area di pertinenza è di 6 m di raggio
 - Per piante di seconda grandezza l'area di pertinenza è di 4 m di raggio
 - Per piante di terza grandezza l'area di pertinenza è di 2 m di raggio
2. Le aree di pertinenza delle alberature devono essere mantenute a terreno nudo, pacciamato con materiale inerte di arredo, inerbite o impiantate con specie vegetali tappezzanti; nel caso di pavimentazioni superficiali deve essere garantita un'area di pertinenza, circostante il fusto non inferiore a:
 - Per piante di prima grandezza: 8 mq
 - Per piante di seconda grandezza: 5 mq
 - Per piante di terza grandezza: 2 mq
3. Nel caso di edifici e pavimentazioni preesistenti all'interno delle aree di pertinenza delle alberature, queste potranno essere demolite e ricostruite purché il loro ingombro diminuisca o rimanga invariato in qualsivoglia direzione.
4. Le aree di pertinenza, ferma restando la possibilità di computarne la superficie secondo i parametri urbanistici ed edilizi prescritti dal P.R.G. vigente, sono da considerarsi non edificabili.

Art. 24 – Danneggiamenti

1. I danneggiamenti che compromettono la vita della pianta, vengono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non consentiti e come tali sanzionati.
2. Nelle aree di pertinenza delle alberature è vietato effettuare ricarichi superficiali di terreno o di qualsivoglia materiale putrescibile o impermeabile. E' vietato inoltre l'asporto di terreno e/o terriccio.
3. E' vietato calpestare il terreno libero o pacciamato con mezzi meccanici, anche temporaneamente, oggetti pesanti o ingombranti che possano causare compattamento del suolo.
4. E' vietato affiggere alle alberature cartelli, manifesti e simili con chiodi, fili di ferro, plastica o colla.
5. E' vietato depositare o versare sali, acidi o sostanze comunque fitotossiche e accendere fuochi all'interno delle aree di pertinenza, salvo casi di pubblica sicurezza.
6. E' vietato effettuare scavi di qualsiasi natura nell'area di pertinenza degli alberi come definito nel precedente art.23.
7. Per manutenzioni ad utenze sotterranee poste a distanza non regolamentare e preesistenti all'entrata in vigore del presente Regolamento si potrà operare all'interno delle aree di pertinenza. In questo caso sarà fatto obbligo agli enti o ditte promotrici e responsabili degli scavi di presentare il progetto esecutivo dei lavori e planimetria in scala di dettaglio (scala 1:500) delle aree interessate, comprensiva delle linee di utenza e della vegetazione esistente, all'ufficio competente almeno 30 giorni prima dall'inizio dei lavori. L'ufficio competente valuterà la

documentazione presentata ed il presunto danno inflitto alle alberature e proporrà l'adozione di misure e precauzioni tali da ridurre l'impatto dello scavo sugli apparati radicali degli alberi, come ad esempio l'uso di passacavi.

Art. 25 - Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere

1. Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.).
2. Nelle aree di pertinenza delle alberature dovranno essere rispettati tutti i divieti di cui all' art. 24 ed in particolare non dovranno aver luogo lavori di scavo, depositi di oli minerali, acidi, basi, vernici ed altre sostanze aventi effetto consolidante del suolo o fitotossiche, né transito di mezzi pesanti, né l'interramento di materiali inerti o di altra natura, né, infine, la variazione del livello del piano di campagna sia in positivo che in negativo.
3. Qualora non si possa evitare il transito di mezzi all'interno dell'area di pertinenza, la superficie del terreno interessata deve essere ricoperta con uno strato di materiale drenante dello spessore minimo di cm 20 sul quale devono essere poste tavole di legno o metalliche. Non è comunque consentito transitare all'interno delle aree di pertinenza qualora il terreno si presenti umido.
4. Rami e branche che interferiscono con la mobilità di cantiere, devono essere rialzati o piegati attraverso idonee legature protette da materiale cuscinetto.
5. Nel caso i lavori producano un'alterazione nel normale regime idrico dell'area di cantiere, le alberature dovranno essere adeguatamente irrigate durante il loro periodo vegetativo.
6. Al termine dei lavori nell'area dovranno essere ripristinate le condizioni originarie.

Art. 26 – Difesa fitosanitaria

1. Preliminarmente si stabilisce che, tutte le azioni rivolte alla difesa fitosanitaria, di seguito indicate, devono rispondere ai principi adottati con il "Piano di Azione Nazionale per l'uso Sostenibile dei Prodotti Fitosanitari", pubblicato con Decreto del 22 gennaio 2014.
2. La prevenzione delle malattie delle piante è attuata attraverso le seguenti misure:
 - a) scelta di specie adeguate e impiego di piante sane;
 - b) difesa delle piante da danneggiamenti;
 - c) adeguata preparazione dei siti di impianto;
 - d) rispetto delle aree di pertinenza, in particolare mediante la protezione da calpestio, secondo gli indirizzi e le prescrizioni del Regolamento;
 - e) riduzione al minimo degli interventi di potatura;
 - f) monitoraggio della presenza di parassiti attraverso osservazione diretta, piante "spia" ovvero strumenti tecnici di supporto (quali trappole a feromoni);
 - g) limitazione degli interventi fitosanitari ai soli casi di possibile superamento della soglia di danno, da valutare secondo il tipo di pianta e di destinazione dell'area;
 - h) adozione di strategie di difesa e lotta biologica, con preferenza per interventi di tipo biologico (come il lancio di insetti utili), meccanico (come l'eliminazione di parti colpite) ovvero biotecnico (come l'impiego di trappole a feromoni).
3. Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde è fatto obbligo di prevenire, in base alla normativa vigente e all'art. 500 del Codice Penale, la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possono diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato. Questo tipo di prevenzione si definisce "lotta obbligatoria".
Tra le diverse patologie sottoposte a questa prevenzione si segnalano: il colpo di fuoco batterico (D.M. 27.03.1996), la processionaria del pino (D.M. 20.05.26), il cancro colorato del platano (D.M. 03.09.87 n. 412).
4. Controllo della vegetazione spontanea. Relativamente alle norme ed alle precauzioni di impiego dei diserbanti in aree urbane ed extraurbane, ci si deve attenere alle disposizioni della Regione Puglia contenuta nella Legge Regionale n. 18/2000 ed i relativi decreti annuali del Presidente del Consiglio Regionale. Per parchi, giardini pubblici, verde attrezzato ed in genere per le aree a maggiore fruizione, devono essere utilizzati mezzi agronomici (lavorazioni, pacciamatura).
In caso si renda opportuno eliminare le specie rampicanti, per problemi connessi alla stabilità degli alberi sui quali si sviluppino, sarà necessario asportare le parti tagliate, non lasciandole seccare su fusti e rami delle alberature.

Art. 27 – Individuazione della vegetazione di pregio

1. L'Amministrazione Comunale promuove la tutela di esemplari arborei, arbustivi o di particolari gruppi vegetazionali che, per particolari caratteristiche (paesaggistica, storica, ecologica, dimensionali ovvero di tipologia botanica) rivestono carattere di rilievo per la comunità, che vengono definiti “vegetazione di pregio”.
La “vegetazione di pregio” è individuata dall'Amministrazione Comunale nell'ambito del censimento del verde o con altro idoneo atto, successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento.
La normativa di riferimento è la seguente:
Legge n. 10 del 14.01.2013 (Decreto attuativo del 23.10.2014) – alberi monumentali d'Italia
Leggi Regionali n. 14 del 04.06.2007 e n. 12 del 11.04.2013 – ulivi monumentali Regione Puglia.

Art. 28 - Obblighi per i proprietari

1. E' fatto obbligo ai proprietari della “vegetazione di pregio” di eliminare tempestivamente le cause di danno alla vitalità delle piante e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi.

Art. 29 - Interventi sull'esistente

1. Qualsiasi intervento sulla “vegetazione di pregio” riveste carattere di assoluta eccezionalità. Eventuali interventi di abbattimento, modifica sostanziale della chioma e dell'apparato radicale che si rendessero indispensabili devono essere espressamente e preventivamente autorizzati dall'ufficio competente, che provvederà a controllare direttamente le operazioni agronomiche.
2. Su richiesta dell'ufficio competente, si dovranno produrre eventuali perizie specialistiche sulle condizioni fitosanitarie e sulla stabilità delle piante ed elaborati tecnici illustrativi degli interventi che si intendono realizzare.
3. L'inottemperanza delle prescrizioni poste nell'autorizzazione comporta l'automatica decadenza dell'autorizzazione stessa e l'applicazione delle relative sanzioni.
4. Il proprietario della “vegetazione di pregio” è tenuto ad eseguire periodicamente l'allontanamento dei seccumi e a conservare, negli esemplari allevati per anni secondo una forma obbligata, per i quali un abbandono al libero sviluppo vegetativo comporterebbe pericoli di sbrancamento o instabilità, la forma della chioma più consona a garantire le migliori condizioni fisiologiche dell'alberatura e l'incolumità delle persone o proprietà altrui.

Art.30 – Sanzioni

1.L'inosservanza alle norme del regolamento comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria entro i limiti di seguito stabiliti:

- a) € 400,00 per ogni albero oggetto di tutela abbattuto e fattispecie equiparate, in assenza di autorizzazione amministrativa (ridotti a €100,00 nel caso di abbattimento di uno o più alberi morti o in stato vegetativo o fitosanitario irrimediabilmente compromesso, seguito dall'immediata sostituzione);
- b) € 250,00 per ogni albero nel caso di omessa sostituzione, entro il termine prescritto, di alberi oggetto di tutela abbattuti.

2.Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, ogni altra violazione al regolamento è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 50 euro a un massimo di 400 euro, in particolar modo per quanto riguarda i danneggiamenti descritti all'art. 24.

3.Nel caso in cui la violazione sia stata compiuta da un soggetto non coincidente con la proprietà ma su incarico o in accordo la sanzione verrà applicata in egual misura e per intero ad entrambe le parti.

4.La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata a :

Corpo di Polizia Municipale

Funzionari dell'Amministrazione Comunale operanti nei settori Gestione dell'ambiente, territorio e lavori pubblici.

TITOLO III

Art. 31– Approvazione ed entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento ed ogni sua eventuale modifica è approvato dal Consiglio comunale ed entra in vigore dopo l'intervenuta esecutività della delibera di approvazione e dopo quindici giorni dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio comunale.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.